



**CLUB BOLOGNA SUD**  
Presidente **GIUSEPPE BELLIPARIO**



**1 maggio 2020**  
NOTIZIARIO N. 23



## PROSSIME CONVIVIALI

Presidente Rotary International


**MARK DANIEL MALONEY**

Governatore Distretto 2072

**ANGELO O. ANDRISANO**

Assistente del Governatore

**MILENA PES CERELLI**



**ANNO DI FONDAZIONE 1975**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO 2019-20**

Presidente

**GIUSEPPE BELLIPARIO**

Past President

**GIANLUIGI MAGRI**

Presidente Incoming

**EDDA MOLINARI**

Vicepresidente

**ANDREA ZECCHINI**

Segretario

**GABRIELE GARCEA**

Tesoriere

**EMANUELE PARISINI**

Prefetto

**MONICA CIOFFI**

Consiglieri

**AMELIA LUCA**

**ARMANDO BRATH**

Commissione Notiziario  
e Comunicazione

**PRES. LUIGI ZANOLIO**

Direzione editoriale

**LUIGI ZANOLIO**

Esecuzione grafica

**SILVIA MAVER**

**Sede e Segreteria**

Via S. Stefano, 43

40125 Bologna

Telefono 051.260603

bolognasud@rotary2072.org

www.rotarybolognasud.it

**Distretto 2072**

www.rotary2072.org

**Rivista Distrettuale**

www.rotary2072.org/

rotary2072/?page\_id=765

**Rotary International**

www.rotary.org/it

Rotary Foundation

www.rotary.org/myrotary

/en/rotary foundation

### ■ MARTEDÌ 5 maggio

#### PIATTAFORMA ZOOM

ore 18,00



L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom e la connessione sarà attiva dalle 17,30 per consentirvi di verificarne la funzionalità.

Il codice che dovete inserire è **7591940213**

In caso di problemi potete contattare:

**Gabriele Garcea 3356573760**

prima dell'inizio del collegamento

### Le imprese nella profonda crisi del Covid 19: difficoltà ed opportunità

Ne parlano:

**Manuela Gamberini**

**Angelo Maresca**

**Alberto Salvadori**

**Gino Zabban**



### IN QUESTO NUMERO

Conviviale martedì 28 aprile .....	pag. 3
Fondazione Rotary e Covid 19 .....	pag. 7
Programmi Gruppo Felsineo piattaforma Zoom .....	pag. 8



■ CONVIVIALE DI MARTEDÌ 28 APRILE 2020

## La Giustizia al tempo del corona virus: cronaca di una morte annunciata?

Tommaso Delfini, Guido Magnisi, Gianluigi Pagani, Milena Pescerelli hanno trattato il tema della serata.

**Tommaso Delfini:** "Per quanto riguarda la giustizia tributaria al tempo del Coronavirus, possiamo obiettivamente affermare che il sistema giurisdizionale tributario (vale a dire il procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali) è sì stato investito dalla "onda anomala" dell'epidemia, senza però provocare sconquassi o irrimediabili danni. Già dal luglio 2019 era in vigore, su tutto il territorio nazionale, il processo tributario telematico il quale garantiva (anzi: imponeva) l'esecuzione delle formalità connesse al processo tributario (quali notificazione, redazione e deposito degli atti del processo) mediante strumenti telematici. Dunque, sotto tale profilo non vi sono state particolari ripercussioni.

In ogni caso, il sistema della giurisdizione tributaria non poteva restare insensibile a quanto accaduto. Si è quindi previsto, con i plurimi decreti succedutisi dal mese di marzo, alla generale sospensione dei termini processuali nonché ad un differimento delle attività di udienza. In relazione a queste ultime, in particolare, già la normativa riguardante il processo telematico delineava la facoltà di svolgere le udienze "a distanza", salva l'adozione (ancora non posta in essere) dei necessari provvedimenti di attuazione. L'avvento dell'epidemia condurrà ad una più spedita adozione degli strumenti normativi e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di udienza da remoto.

La legittima preoccupazione dei professionisti che agiscono all'interno del processo tributario sarà dunque quella che l'adozione dello strumento "telematico" per lo svolgimento delle attività di

discussione delle cause resti meramente facoltativa e non obbligatoria, posto che escludere dall'aula l'avvocato (ma anche il rappresentante della parte pubblica...) rappresenterebbe senza dubbio una compressione del diritto di difesa che deve restare, anche in un processo prettamente documentale quale quello di cui trattasi, assolutamente integro".

**Guido Magnisi:** "Sono fortemente critico sulla normativa che riguarda il processo penale: infatti, costruire un processo nel quale ciascuno dei protagonisti partecipa "da remoto" significa virtualizzare un contesto comunicativo che proprio vive della attuale, reale e simultanea presenza fisica degli attori del contraddittorio.

Solo così la ricerca piena della verità "consacra", in un vero e proprio rito laico, la sua specifica capacità epistemica di strumento privilegiato ai fini di un'affidabile ricostruzione dei fatti e di un proficuo confronto di tesi antagoniste. Ogni altra soluzione, anche solo in via eccezionale e transitoria, segnerebbe il passaggio ad un ordinamento processuale privo di una base costituzionale: secondo l'art.111 della Costituzione, ogni processo si svolge nel contraddittorio vivo, e reale, tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale: è evidente che la fisica "materialità" e unità di tempi e luoghi sono l'essenza stessa della vita del processo penale.

Nella riforma, che, scusate il bisticcio, a giorni dovrebbe essere...riformata per non dire abrogata, non ci sarebbero limiti agli atti del giudice e del pubblico ministero effettuabili da remoto nel





corso delle indagini preliminari: udienze di convalida di fermo o dell'arresto, incidenti probatori di indagati, testimoni, consulenti e periti, tutto nella dispersione video

Non si chiarisce se sarà possibile opporsi al compimento telematico dell'atto di indagine ma si prevede che si proceda via web solo se la presenza fisica "non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus".

Frase che non dice nulla sul piano della tassatività della forma processuale, che mai, come in questo caso, è sostanza. Addirittura le udienze dibattimentali si potranno celebrare via Web, se lo svolgimento a porte chiuse non basterà a contenere i rischi.

Le udienze camerali in Cassazione si celebreranno con la presenza del difensore – anche da remoto – solo se lo avrà chiesto via pec almeno 25 giorni prima.

Altrimenti si procederà solo sugli scritti delle parti. La norma non prevede che l'imputato possa opporsi alla scelta del giudice di celebrare l'udienza telematica, ma stabilisce che lo svolgimento dovrà avvenire "con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

Scompare anche la sacralità del momento della pubblica lettura del dispositivo, affidato a una camera di consiglio virtuale che depositerà la propria decisione.

C'è solo da augurarsi che questo insanabile vulnus al processo penale si areni ancora prima della sua effettiva entrata in vigore".

**Gianluigi Pagani:** "Voglio svolgere oggi due ragionamenti: uno più giuridico sulle norme di riferimento in tempo di Covid-19, ed uno più operativo su alcuni singoli casi che vi possono maggiormente interessare. In un momento particolarmente difficile, è frequente che il Cliente ci domandi se, alla luce dell'epidemia di Covid-19, **sia possibile non adempiere ad obbligazioni contrattuali precedentemente assunte**, quali ad esempio il pagamento di una fornitura o della rata di un canone. In

particolare le aziende ci chiedono se, in virtù dei ben noti provvedimenti restrittivi governativi, sussistano **"impossibilità e/o cause di forza maggiore"** alle quali fare riferimento per valutare la legittimità o meno degli inadempimenti agli impegni commerciali, con conseguente esclusione della responsabilità contrattuale. L'argomentazione che segue ha come punto di partenza **l'art. 1218 c.c. che disciplina la responsabilità del debitore**, sancendo che qualora quest'ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, *"è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*, intendendosi come tali, di norma, il caso fortuito o la forza maggiore. Più precisamente, il caso fortuito va inteso come un evento imprevedibile e inevitabile, che impedisce il regolare adempimento del debitore, salvo la colpa dello stesso. Sussiste, **dunque, impossibilità oggettiva e assoluta quando il soggetto dotato della diligenza normale o qualificata non avrebbe previsto il verificarsi dell'evento e, anche una volta verificatosi l'evento, non avrebbe potuto in alcun modo contrastarlo**. Invece, la forza maggiore, seppur in assenza di una precisa definizione normativa, può essere ritenuta come la cosiddetta *<vis maior cui resisti non potest>*, cioè quella forza esterna che determina la persona a compiere un'azione o un'omissione cui questa non può opporsi. Nel caso del coronavirus, la sua espansione può certamente essere intesa come un evento di forza maggiore, intendendosi con ciò una forza tale alla quale non è oggettivamente possibile resistere, rilevando quale causa di esonero da responsabilità. L'art. 91 del Decreto Legge 18 marzo 2020, cd. "Cura-Italia", reca due previsioni di particolare interesse per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, forniture e servizi. La prima riguarda la **responsabilità del debitore** ai sensi dell'art 1218 c.c. per la quale il Decreto Legge prevede che **il rispetto delle misure di conteni-**





**mento da Covid-19** è sempre valutata ai fini dell'**esclusione** della responsabilità del debitore, anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In altri termini le misure definite dal Governo con i recenti DPCM e adottate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia, assurgono per espressa previsione di legge a causa – **da valutare di volta in volta da parte del giudice – per affievolire o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento.** Tale previsione può quindi giustificare il ritardato o mancato adempimento da parte dell'impresa **nei contratti di appalto**, come nel caso di sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l'azienda (difficoltà di reperire strutture alberghiere o vitto in caso di trasferte, inadempimenti da parte del subappaltatore etc).

Vediamo alcuni altri casi specifici. **In materia turistica.** Il legislatore ha espressamente previsto all'art. 41 comma 4 del relativo Codice (prima del coronavirus): in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Locazione. **Numerose sono le richieste di riduzione e/o sospensione del canone di locazione.** Le motivazioni addotte sono: l'impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e 1464 cod. civ.) ovvero l'eccessiva onerosità (art. 1467 cod. civ.), che vediamo nel prosieguo. **Entrambe inconferenti in quanto civilisticamente attengono all'immobile in sé o alla sua idoneità all'uso convenuto ossia i previsti divieti di esercizio delle attività non incidono sulla pre-**

**stazione principale del locatore, vale a dire la messa a disposizione di locali.**

A riprova, il Governo ha confermato la necessità di adempiere puntualmente al pagamento dei canoni di locazione a mezzo del decreto "Cura Italia" che pone, solo per gli immobili C1 (almeno per ora), la possibilità di usufruire del credito d'imposta per il 60% del canone pagato (così come esplicitato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate). In sintesi, dunque, interruzioni o riduzioni nel pagamento del canone, se non previamente concordate tra le parti interessate, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, inadempimenti che non possono trovare giustificazione invocando l'impossibilità sopravvenuta ovvero l'eccessiva onerosità. Al limite potrebbe essere percorsa, da parte del conduttore, la strada del **recesso per gravi motivi (con conseguente esame, in concreto, dell'esistenza o meno di tali ragioni).** In tal caso, però, è bene tener presente che in base alle disposizioni in tema di recesso è previsto un preavviso di sei mesi (periodo durante il quale il conduttore è tenuto a pagare il canone). Nessun problema, invece, se il locatore ritenesse di accettare di ridurre il canone. Ma in tal caso è consigliabile che nel testo dell'accordo si chiarisca, in particolare, che la riduzione viene accordata per un periodo preciso e solo per ragioni di difficoltà temporanea del conduttore.

**Diritto di visita – separazioni e divorzio.** Il Tribunale di Milano si è pronunciato *inaudita altera parte* disponendo di **attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale**, ritenendo vincolante, ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre, il predetto accordo, motivando che i decreti ministeriali dell'8 e del 9 Marzo non vietano l'esercizio di tale diritto. Il Tribunale, rilevato come il DPCM non precludesse il rientro presso la residenza o domicilio, e che il Governo nelle proprie FAQ aveva chiarito che gli spostamenti per permettere a ciascun genitore di attuare il **diritto di visita e frequentazione del figlio**, erano permessi, rigettava l'istanza imponendo il rispetto dell'accordo già raggiunto. E'





stato ritenuto, infatti, che nei **"comprovati motivi di assoluta urgenza" rientri il diritto di visita dei genitori separati**, che legittima lo spostamento da un Comune all'altro".

**Milena Pescerelli:** "La giustizia amministrativa che ha ad oggetto i contenziosi dei privati contro le decisioni autoritative delle pubbliche amministrazioni non fa eccezione alla confusione che regna in questo momento.

I provvedimenti del Governo hanno disciplinato la gestione dell'emergenza per il settore civile, penale e tributario, mentre la giustizia amministrativa era stata dimenticata tanto che è stato introdotto un regime totalmente diverso se non addirittura contrario. Infatti nella seconda sospensione dell'attività giudiziaria è stato previsto un regime di sospensione fino al 3 maggio 2020, inesistente negli altri ambiti, e soprattutto ha un campo di applicazione molto limitato e cioè solo gli atti che instaurano i contenziosi (ad esempio ricorsi ecc.) mentre tutte le altre attività e scadenze si svolgono regolarmente in controtendenza rispetto a tutto il resto. Un ulteriore profilo di limitazione e regolamentazione penalizzante è la sospensione delle udienze con negazione quindi del contraddittorio soprattutto per la fase cd cautelare ovvero i procedimenti d'urgenza in cui la discussione davanti al collegio di magistrati che decide è spesso decisiva. Questa soppressione del confronto è particolarmente grave nel processo amministrativo perché non sono nemmeno previste udienze in remoto.

Questo il quadro non confortante che in parte dovrebbe cessare il 3 maggio ma

per altro verso continuare sino al 30/6 con una seria e preoccupante incognita per il futuro."

**Francesco Tafuro:** Mi permetto di intervenire ad integrare quanto già riportato dai colleghi relatori.

In Italia abbiamo circa 165.000 leggi contro le circa 7.500 in Francia e le circa 4.500 in Germania. Dunque è facilmente intuibile la gravosità dell'operatore giuridico italiano in quanto spesso la norma, richiamata in un provvedimento, dopo aver indicato le norme di modifica finisce con "e successive modificazioni" che a volte è un mistero andare a individuare.

Tutto ciò deriva dal fatto che le norme di diritto vengono redatte dall'Ufficio Legislativo delle Camere, dunque da magistrati "imboscati" i quali sono spesso fuori dalla realtà quotidiana in quanto, non frequentando i Tribunali, non si rendono conto che la prassi quotidiana impone norme diverse.

Ed infatti la redazione, dunque le eventuali riforme di norme giuridiche e in particolare quelle processuali andrebbero demandate a chi quotidianamente è "sul fronte" vale a dire gli avvocati specializzati nei vari settori giuridici ovvero magistrati che quotidianamente svolgono la loro funzione (e per quanto di loro competenza i Cancellieri), i quali tutti i giorni si rendono conto delle problematiche insite in determinate norme processuali, che potrebbero sveltire le controversie con decisioni in linea con i tempi degli altri Stati Europei.



**Soci presenti:** Bellipario, Boari, Bonazzi, Capelli, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Conti, Corazza, Corinaldesi, Dall'Olmo, De Robertis, Delfini A., Delfini T., Galli, Gamberini, Garcea D., Garcea G., Magnisi, Martorana, Maver, Molinari, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Pescerelli, Poggi, Presutti, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Tafuro, Talarico, Trifoni, Tugnoli, Zabban, Zappi, Zappoli Thyron, Zoli.

**In collegamento da altri Club:** del R.C. Bologna: Gioia Grandi, R.C. Bologna Ovest G. Marconi: Maurizio Cini, Gino Ghigi; R.C. Bologna Est: Giulio Trombacco

**Percentuale di presenza:** 70,18%



■ DAL SITO DEL DISTRETTO 2072

## 26 aprile 2020 - Comunicato Stampa del Governatore Angelo O. Andrisano Al Policlinico di Modena e al Policlinico di Parma in arrivo termoscanner e barelle di biocontenimento.

Due "gate" con termo scanner per rilevare istantaneamente la presenza di febbre; una "Covid Triage Unit" (una cabina isolata ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e completo); una barella di biocontenimento. Sono le attrezzature che il Distretto 2072 del Rotary (Emilia Romagna e San Marino) dona agli ospedali di Modena e di Parma, impegnati nella lotta contro il Coronavirus.



**Prevention to defeat the COVID 19 pandemic**, questo il nome del progetto del valore complessivo di quasi un milione e mezzo di dollari finanziato dalla "Fondazione Rotary" del Rotary International, dai 13 Distretti italiani, da 5 Distretti americani e da uno giapponese e da tre "grandi donatori" dei Rotary Club "Brescia Sud Ovest Macoldio" (Distretto 2050), "Vicenza Palladio" (Distretto 2060) e "Zug-Zugerland" (Distretto 2000 – Svizzera).

Su tutto il territorio nazionale sono stati individuati 28 presidi tra quelli direttamente impegnati nella lotta al CoVid-19: Aosta, Acquaviva delle Fonti, Asti, Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Mantova, Milano/San Paolo, Milano/San Carlo, Modena, Monza, Napoli,

Parma, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, Treviso, Udine e Varese. Ognuno di questi centri è destinatario dello stesso kit in grado di minimizzare il rischio di infezione degli operatori e favorire l'interruzione della catena di infezione.

Ogni kit, che sarà consegnato all'inizio di maggio, ha un costo medio di 52 mila dollari (oltre 47 mila euro); consentirà di rilevare attraverso gate con termo scanner la temperatura delle persone che accedono nell'ospedale, visitare i pazienti a rischio infettivo in unità separate attraverso un sistema di telemedicina molto avanzato, mantenendo i medici a distanza (queste unità possono essere rapidamente sanificate dopo la visita ed utilizzate per altri pazienti), trasportare i pazienti infetti o sospetti in alto biocontenimento, sia in ambulanza che in elicottero o aereo, proteggendo gli operatori dall'esposizione ad agenti infettivi.



«La prevenzione delle malattie – spiega il Governatore del Distretto 2072 (Emilia Romagna e San Marino), Angelo O. Andrisano – rappresenta un obiettivo strategico del Rotary su scala mondiale. L'ospedale, come ci raccontano le cronache di queste settimane, è il primo potenziale luogo di contagio e gli operatori sanitari diventano la prima categoria a rischio. Per questo i Governatori italiani del Rotary (compreso il sottoscritto) hanno deciso di concentrare la maggior parte delle risorse disponibili in un progetto che contribuisce alla sicurezza innanzitutto dei presidi ospedalieri e degli operatori in prima linea nella lotta contro il contagio da CoVid-19».

Questa tecnologia innovativa rimarrà a disposizione dei presidi ospedalieri, che potranno implementarla e svilupparla in base alle necessità rilevate anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica.

Questo nuovo traguardo si aggiunge alla grande mobilitazione dei 900 Rotary Club italiani che, nel solo mese di marzo, hanno creato attività di sostegno nella lotta anti – CoVid per oltre 6.1 milioni di euro, portando ad oggi l'impegno complessivo del *sistema Rotary Italia* a circa 7.4 milioni di euro investiti solo nel nostro Paese. «Solo in Emilia Romagna con la Repubblica di San Marino – aggiunge Andrisano – tutti i 55 Club, fra azioni dirette sul territorio e contributi ai Presidi sanitari, hanno messo in campo finora risorse per oltre 600 mila euro».



## PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO SU PIATTAFORMA ZOOM



### R.C. BOLOGNA GALVANI

[www.rotarybolognagalvani.org](http://www.rotarybolognagalvani.org)

#### ■ LUNEDÌ 4 MAGGIO ORE 19.15

14° Anniversario della Fondazione del RC Bologna Galvani

### R.C. BOLOGNA

[www.rotarybologna.it](http://www.rotarybologna.it)

#### ■ MARTEDÌ 5 MAGGIO ORE 19.15

■ INTERCLUB: ROTARY CLUB BOLOGNA (Club capofila)

Relatore: prof. **STEFANO ZAMAGNI**, Docente di Economia Politica UNIBO

*"L'ECONOMIA DI PAPA FRANCESCO"*

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83356972017?pwd=STNMQXE4OWwvTEpsbXFWN1drZXArQT09>

Meeting ID: 833 5697 2017

Password: 059694

### R.C. BOLOGNA EST

[www.rotarybolognaest.it](http://www.rotarybolognaest.it)

#### ■ GIOVEDÌ 7 MAGGIO ORE 19.00 (collegamento ore 18.45)

Relatore: Prof. **PIERO MIOLI**

*"BEETHOVEN. UN SORDO CHE SENTIVA L'INFINITO"*

Meeting ID: 838-3684-2829

**INTERCLUB** R.C. Bologna (capofila), R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bo Valle Savena, R.C. Bo Valle Samoggia, R.C. Bologna Galvani

#### ■ Martedì 26 maggio ore 19.15

Avv. **Guido Magnisi**, penalista:

*"SANITARI IN PRIMA LINEA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, TRA EROISMO E INQUISIZIONE"*

**I meeting ID mancanti saranno comunicati appena possibile**